



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona

SETTORE VI – POLIZIA LOCALE

Appalto per la gestione del servizio di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento (Zona Blu)

CPV 98351000-8 Servizi di gestione di parcheggi

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE/SCHEMA DI CONTRATTO

INDICE

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Durata e valore dell'appalto
- Art. 3 Delimitazione delle aree di sosta a pagamento
- Art. 4 Orari, tariffe, agevolazioni, pass ed esenzioni
- Art. 5 Modalità di pagamento sosta
- Art. 6 Parcometri
- Art. 7 Clausole sociale, trattamento economico, assicurativo e previdenziale dei lavoratori
- Art. 8 Obblighi e comunicazioni dell'affidatario in materia di personale
- Art. 9 Modalità di accertamento delle violazioni della sosta a pagamento
- Art. 10 Violazioni concernenti la sosta a pagamento
- Art. 11 Corrispettivo e mora dell'appaltatore
- Art. 12 Osservanza di disposizioni e direttive
- Art. 13 Gestione dei proventi derivanti dalla sosta
- Art. 14 Cauzione definitiva
- Art. 15 Responsabilità dell'appaltatore, garanzie e copertura assicurativa
- Art. 16 Interruzione del servizio – clausola di continuità del servizio
- Art. 17 Sede informativa e tecnico-operativa
- Art. 18 Manutenzione degli impianti
- Art. 19 Segnaletica
- Art. 20 Standard minimi di qualità del servizio
- Art. 21 Attività di controllo del Comune
- Art. 22 Conferimento funzioni di Ausiliari del traffico
- Art. 23 Varianti e quinto d'obbligo
- Art. 24 Subappalto
- Art. 25 Penalità, cause di revoca e decadenza
- Art. 26 Recesso del contratto da parte dell'affidatario
- Art. 27 Recesso da parte dell'Ente affidante – Disposizioni per la revisione della spesa pubblica
- Art. 28 Modifiche organizzative e vicende soggettive dell'affidatario
- Art. 29 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore
- Art. 30 Tutela della privacy
- Art. 31 Transazione
- Art. 32 Esclusione dell'arbitrato
- Art. 33 Conoscenza delle condizioni dell'appalto
- Art. 34 Codice di comportamento
- Art. 35 Protocollo di legalità
- Art. 36 Contratto
- Art. 37 Osservanza di leggi, regolamento e dello schema di contratto

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dei sotto indicati servizi:

- la gestione del servizio di parcheggio e delle aree a sosta a pagamento, senza oneri di custodia, mediante l'installazione di parcometri nelle aree pubbliche appresso indicate all'art. 3;
- il servizio di controllo e di accertamento delle violazioni al CdS nelle aree destinate alla sosta a pagamento, mediante l'impiego di ausiliari del traffico;
- la fornitura, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale (verticale e orizzontale), relativa alla gestione del servizio.

Art. 2 - DURATA E VALORE DELL'APPALTO

2.1 La durata dell'appalto è fissata in anni 3 decorrenti dalla data di stipula del contratto o dal Verbale di avvio del servizio qualora il Comune di Chiaravalle abbia esigenza di affidare le prestazioni, per motivi di urgenza, sotto riserva di legge ed ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Comune di Chiaravalle si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario per un massimo di ulteriori anni 3 (tre), previa verifica delle sotto indicate condizioni:

- mantenimento dell'interesse pubblico all'espletamento dei servizi oggetto di appalto;
- mantenimento dell'adeguatezza delle esigenze poste a base dell'affidamento;
- regolare esecuzione, qualità ed efficacia dei servizi svolti da parte dell'impresa aggiudicataria;
- condizioni contrattuali idonee e convenienti all'Amministrazione comunale;
- adeguata copertura economica

In caso di mancato ulteriore affidamento, nulla sarà dovuto all'impresa affidataria a titolo di rimborsi, indennità, mancati introiti, ecc...

Il Comune di Chiaravalle esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 11, D.lgs. 50/2016, alla scadenza contrattuale l'affidatario sarà obbligato a continuare l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni in corso d'opera.

Alla data di scadenza del contratto e/o dell'eventuale proroga, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione comunale.

2.2 Il corrispettivo dell'appalto per il periodo di anni 3 è fissato in complessivi **€ 144.132,36 + IVA**.

Il valore presunto del contratto, considerata l'opzione di ulteriore affidamento triennale e la possibilità di proroga per un periodo preventivato di mesi 6 ammonta ad € 312.286,78.

Il corrispettivo sopra indicato è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa derivante dall'affidamento in oggetto, ivi compreso il costo del lavoro che viene stimato complessivi € 71.853,33 per un periodo di anni 3.

Gli importi sopra indicati sono stati definiti sulla base degli incassi introitati nel corso dell'anno 2016 e sono pertanto da ritenersi indicativi. Eventuali discostamenti non daranno luogo a variazione dell'offerta economica formulata in fase di gara.

Trattandosi di affidamento il cui importo complessivo (comprensivo dell'opzione di rinnovo) risulta superiore alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 35, comma 1, D.lgs. 50/2016 ed ai sensi dell'articolo 95, comma 10 D.lgs 50/2016, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del medesimo Decreto.

2.3 La remunerazione spettante all'aggiudicatario sarà pari alla percentuale massima del 50% (fatta salva l'offerta economica formulata in fase di gara), calcolata sulla base degli introiti derivanti dal pagamento della sosta.

2.4 Non si procede alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto non sono rilevabili interferenze con il personale del Comune di Chiaravalle (art. 26 D.lgs. 81/2008).

E' fatto obbligo all'affidatario, prima dell'avvio di servizio, dotarsi di POS e PSS nei quali vengano riportate le misure di sicurezza che lo stesso intende adottare per l'installazione degli impianti. I rischi presenti sono dovuti alla presenza di traffico e dalla possibile presenza di sottoservizi (gas, luce, acquedotto, illuminazione pubblica, ecc.) la cui precisa individuazione dovrà essere richiesta dall'affidatario ai vari gestori prima dell'avvio di esecuzione degli interventi.

Dalle analisi condotte il Comune di Chiaravalle ha ritenuto che non vi siano le condizioni operative previste dalla normativa che impone la redazione del PSC.

Tuttavia non si esclude la possibilità da parte dell'impresa di organizzare diversamente, pur mantenendo gli stessi obiettivi previsti dal contratto, le fasi di lavoro. Pertanto, qualora le modifiche attuate dall'impresa rendano necessaria la redazione del PSC, i relativi oneri saranno a totale carico della stessa.

Art. 3 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO

3.1 Le vie ed aree del centro abitato di Chiaravalle dove insistono gli stalli di sosta a pagamento sono le seguenti (come evidenziate nella planimetria allegata al presente capitolato):

- Piazza Mazzini n.53
- Corso Matteotti n.80
- Via Gramsci (tratto tra Via Saffi e via Don Minzoni) n.18
- Via Montessori: lato poste (tratto tra i civici 39 e 43 – transenne) n.55

- Via Montessori: dal civico17 fino a Corso Matteotti n.35
- Via Molinelli n.9
- Via Leopardi (lati civici pari, tratto tra Corso Matteotti e Via C. Battisti) n.3
- Via Leopardi (lati civici dispari, tratto tra Corso Matteotti e l'accesso al parcheggio di Via Montessori, di fronte al civ. 30) n.13
- Largo Oberdan n.11
- Largo XVII Gennaio, piazzale situato allo sbocco del collegamento pedonale con Corso Matteotti n.12
- Via F.lli Bandiera (lato scuole) n.22
- Via Don Minzoni (tratto tra via F.lli Bandiera e via Gramsci) n.3
- Via della Repubblica (tratto tra L.go XVII Gennaio e Via Montessori) n.13
- Via Cavour(tratto tra C.so Matteotti e L.go XVII Gennaio)n. 5
- Via G.Bruno (tratto tra Piazza Mazzini e Via Spartaco)n.8

Per un totale di 340 stalli (visibili tramite Google Earth ed indicati nella planimetria allegata)

3.2 Il numero di stalli sopraindicato potrà variare e sarà oggetto di puntuale rilievo sui luoghi effettuato in contraddittorio tra il Comune e l'Appaltatore preliminarmente all'avvio del servizio. Il numero degli stalli sarà oggetto di verifica annuale con le stesse modalità.

3.3 Il Comune di Chiaravalle:

- si riserva la facoltà, in funzione del raggiungimento di obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio da prestare alla collettività, di modificare l'assetto delle aree sopra elencate;
- si riserva la facoltà di utilizzare in via temporanea e per motivi di interesse pubblico, le aree di sosta e parcheggio oggetto di affidamento, previa adozione degli eventuali provvedimenti formali e senza pretesa di qualsivoglia genere da parte dell'affidatario. Dovrà, pertanto, essere garantito il regolare svolgimento delle manifestazioni/iniziativa a vario titolo autorizzate dall'amministrazione comunale e le occupazioni del suolo pubblico finalizzate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti tecnologiche di distribuzione dei servizi (es. rete elettrica, di approvvigionamento idrico, fognaria, gas metano, telefonica). Al verificarsi di tali eventualità, non spetterà all'appaltatore alcun indennizzo;
- nel caso di variazioni temporanee di posti auto, dovute a manifestazioni o altre esigenze di pubblico interesse, l'Amministrazione fornirà all'appaltatore tempestiva comunicazione, salvo cause di forza maggiore, indicando il numero di posti interessati e la zona di sosta.

Art. 4 - ORARI, TARIFFE, AGEVOLAZIONI, PASS ED ESENZIONI

4.1 Per le aree di sosta a pagamento del centro urbano di Chiaravalle trova applicazione il seguente orario, valido per l'intero anno:

dal lunedì al sabato (escluso festivi) dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 , con le eccezioni sotto indicate.

4.2 Nel tratto di Corso Matteotti regolamentato a Zona Traffico Limitato, la sosta a pagamento è consentita fino alle ore 13,00 dei giorni prefestivi per la durata di tutto l'anno solare e fino alle ore 18,30 nei giorni lavorativi nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre; Via Montessori è esclusa dalla sosta dalle ore 06:00 alle ore 16:00 di ogni venerdì per il mercato settimanale.

4.3 Negli spazi destinati alle operazioni di carico e scarico delle merci, ubicati all'interno delle aree a pagamento, è consentita la sosta a pagamento fuori degli orari indicati per tali operazioni.

4.4 La tariffa da applicare per la sosta a pagamento ,da intendersi IVA compresa , è la seguente:

tariffa oraria	= € 0,60
pagamento minimo (15 m.)	= € 0,15

Si precisa che sono previsti 10 minuti di sosta di tolleranza per consentire, ai fini del pagamento del ticket, il tempo utile necessario al conducente per raggiungere il parcometro più vicino e fare ritorno al veicolo in sosta.

4.5 L'articolazione del regime tariffario potrà essere oggetto di successive rivisitazioni, concertate tra il Comune e l'Appaltatore, per esclusive ragioni di efficienza gestionale e modulazione degli interventi di regolamentazione della sosta. Potrà essere prevista l'applicazione di regimi tariffari diversificati per aree di interesse e relativa rilevanza strategica.

4.6 Sono previste agevolazioni tariffarie (abbonamenti) che possono essere rilasciate :

1) ai residenti nelle vie ove la sosta è a pagamento è consentito, previa domanda, richiedere il rilascio di un abbonamento annuale del costo di € 80,00. Ai richiedenti verrà rilasciato un tesserino/ pass di riconoscimento con impresso il numero di targa del proprio veicolo, da esporre sul parabrezza. E' consentito indicare un secondo veicolo e, comunque il tesserino è valido per una sola vettura per famiglia residente;

2) ai residenti è consentito altresì, previa domanda, in alternativa, il rilascio di un tesserino/ pass di riconoscimento, che consenta, con il pagamento in moneta di una sola ora (€ 0,60), la sosta per l'arco di tutta la giornata. L'attestazione di pagamento del parcometro dovrà essere esposta ben visibile accanto al tesserino identificativo. La mancata esposizione dell'attestazione comporterà la sanzione prevista dal C.d.S. per la violazione della mancata esposizione del dispositivo di pagamento. Anche in questo caso l'agevolazione è valida per una sola vettura per famiglia;

3) i cittadini domiciliati presso gli esercizi alberghieri ubicati all'interno dell'area a pagamento potranno usufruire delle stesse condizioni di pagamento previste per i residenti di cui al precedente punto 1). Per ciascun esercizio alberghiero potranno essere rilasciate fino al massimo di tre tessere di riconoscimento, recanti la dicitura "Albergo" in luogo della targa;

4) analoga agevolazione viene concessa agli esercenti le attività economiche / professionali domiciliati all'interno della zona ove è consentita la sosta a pagamento. Previa domanda hanno la possibilità di richiedere il rilascio di un tesserino/ pass identificativo che consenta di accedere ad un abbonamento annuo (€ 240,00), oppure, in alternativa, la possibilità della sosta giornaliera tramite il pagamento in moneta di tre ore (€1,80) con esposizione del tagliando. L'attestazione di pagamento del parcometro dovrà essere esposta ben visibile accanto al tesserino identificativo. La mancata esposizione dell'attestazione comporterà la sanzione prevista dal C.d.S. per la violazione della mancata esposizione del dispositivo di pagamento. Anche in questo caso l'agevolazione è valida per una sola vettura per attività commerciale o studio professionale.

Gli abbonamenti, come le agevolazioni giornaliere, sono comprovati dal rilascio di un tesserino/ pass da parte del Comando di Polizia Municipale, detto contrassegno non costituisce diritto alla riserva

personale di un posto auto. Le agevolazioni tariffarie rilasciate dalla passata gestione saranno valide sino alla loro naturale scadenza.

4.7 Sono esentati dal pagamento del ticket i veicoli delle seguenti categorie:

veicoli a servizio di persone diversamente abili, previa esposizione del contrassegno di cui all'art. 188 C. di S., a condizione che quelli predisposti nell'area di sosta a pagamento siano già occupati (D.G. n. 113 -8/07/09);

- veicoli di servizio delle Forze di Polizia e di pronto soccorso;
- veicoli comunali in servizio;
- veicoli di esercenti servizi di pubblica utilità e/o pubblico servizio;
- veicoli degli organi di stampa

4.8 Il tesserino/ pass sarà revocato per uno dei seguenti motivi:

- qualora il titolare non sia più residente in una delle zone indicate nel punto precedente;
- qualora, venga accertato che quanto dichiarato dal titolare non sia veritiero;
- qualora venga accertato l'utilizzo improprio del pass mediante duplicazione.

4.9 L'uso improprio e scorretto da parte del detentore del pass sarà sanzionato secondo le disposizioni di legge in materia. A tale fine, è fatto obbligo esporre il pass in originale sul parabrezza, non essendo ammessa l'esposizione di riproduzioni.

Art. 5 - MODALITÀ PAGAMENTO DELLA SOSTA

La modalità di pagamento della sosta è regolamentata:

- Dall'art. 1, commi 900 e 901 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016)
- Dall'art. 15 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221
- Dall'art.7, comma 1, lett. f) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

I parcometri devono consentire all'utente di pagare con monete di diverso taglio, bancomat, carte di credito e come meglio specificato al successivo articolo 6.

Art. 6 - PARCOMETRI

6.1 Fatto salvo quanto ulteriormente offerto dall'aggiudicatario in fase di gara, per la gestione del servizio l'appaltatore è tenuto a provvedere, con oneri a proprio carico, all'acquisto e all'installazione **di almeno 12 parcometri** ben distribuiti all'interno del perimetro delimitante le aree di sosta a pagamento. Detti parcometri dovranno generare tagliandi, da utilizzare per la sosta a pagamento, con indicati: intestazione del Comune, ragione sociale e partita IVA dell'appaltatore, data e orario di inizio e fine della sosta e la possibilità di inserimento di almeno tre caratteri della targa del mezzo.

Sui titoli di pagamento l'appaltatore potrà apporre esclusivamente informazioni sul servizio di gestione della sosta, con divieto di ogni altra inserzione.

6.2 La scelta dei siti ove collocare i parcometri dovrà avvenire secondo le direttive impartite dal Comando di Polizia Municipale, in relazione alle esigenze di viabilità e di armonizzazione con il contesto cittadino.

6.3 I parcometri devono rispondere alle seguenti caratteristiche generali:

- a) essere omologati dal Ministero dei Lavori Pubblici e rispondere a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs.30.04.92 n.285 art.45 comma 6 e art.7 comma 5, al regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.92 n.495 art.192 e successive modificazioni ed integrazioni (circolare MLP 07.07.94 n.2223);
- b) avere il certificato di qualità secondo le norme ISO 9001:2000, ISO 22628;
- c) rispondere alla normativa CEI 114-1 e successive modifiche ed alla normativa UNI EN 12414;
- d) essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 476/92 che recepisce la direttiva 92/31/CE, modificante la direttiva 89/336/CE, relative alla compatibilità elettromagnetica.

6.4 Fatto salvo quanto ulteriormente offerto dall'affidatario in fase di gara, i parcometri devono avere le seguenti principali caratteristiche:

- Struttura in acciaio o alluminio ad alta resistenza di spessore minimo 4 mm
- Chiusura con chiavi di sicurezza
- Doppio display a cristalli liquidi, alfanumerico, illuminato automaticamente di notte, con indicazioni guida per l'Utente in quattro lingue - Pannello con istruzioni visive di funzionamento
- Cappello con indicazione segnaletica "P"
- Ingresso monete e tessere con dispositivo anti-intrusione a sensibilità regolabile e dispositivo eliminazione corpi estranei
- Selettore di monete per un minimo di 6 (sei) monete + gettone test
- Tastiera interna con funzioni programmabili
- Rotolo di carta termica per biglietti a stampa rapida. Stampante termica a due linee
- Possibilità di programmazione tariffe ed altre operazioni
- Adeguata memoria per tariffe multiple, calendario perpetuo, informazioni, etc...
- Alimentazione ad energia solare con pannello e con batteria tampone oppure ove non soleggiato a pile verdi con batteria tampone, autonomia media 1 anno per 100 biglietti al giorno
- Pulsanti tipo anti-vandalismo.
- Possibilità di gestione con sistema rilevazione dati automatico ed elaborazione tramite computer con idoneo software statistico/gestionale
- Cassaforte monete inaccessibile all'operatore, blindata nella struttura e non asportabile
- Prelievo monete con trasferimento diretto dalla cassaforte blindata nella struttura alla cassetta di raccolta ed emissione automatica del biglietto di controllo
- Resistenza alle temperature esterne a norme CEI -10/+50
- Grado di protezione agli agenti atmosferici ai sensi della CEI 114
- Lettore per accettazione Carta Bancomat in modalità Fastpay certificato dall'Ente proprietario (SSB);
- Lettore per accettazione Carte di Credito;
- Modem GPRS-GSM per trasmissione dati dal parcometro al server per servizio di centralizzazione dati accessibili anche per l'ente affidante (monitoraggio remoto) ;

- Modulo di trasferimento dei dati afferenti i pagamenti con carte bancarie e verso le società di gestione;
- Possibilità opzionale di lettore chip card per borsellino elettronico certificato dall'Ente proprietario .

6.5 L'appaltatore è tenuto a fornire un sistema di centralizzazione per la gestione tecnica e contabile dei parcometri e dei pagamenti avvenuti per mezzo degli stessi e che deve basarsi su moduli hardware e software atti a migliorare la gestione della sosta a pagamento e ad ottimizzare il servizio reso all'utenza e deve prevedere due modalità di trattamento dei dati:

- *una parte tecnica per la gestione e supervisione dei parcometri;*
- *una parte contabile per la gestione dei pagamenti e trattamento dati degli stessi.*

Il sistema deve disporre anche di un collaudato prodotto per il trasferimento dei dati afferenti i pagamenti con carte bancarie e verso le società di gestione.

6.6 Al termine dell'affidamento qualora l'Amministrazione abbia necessità di procedere alla migrazione dei dati la ditta affidataria dovrà mettere a disposizione del Comune, senza alcun onere aggiuntivo, i tracciati-dati e le relazioni tra tabelle.

Art. 7 – CLAUSOLA SOCIALE, TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSICURATIVO E PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI

L'Affidatario, a tutela della salvaguardia dell'occupazione, dovrà garantire, compatibilmente con l'offerta formulata in sede di gara, l'assunzione prioritaria del personale dipendente in servizio già assunto dal precedente appaltatore, favorendo il passaggio dello stesso dal precedente soggetto gestore alla nuova gestione, salvo che gli stessi dipendenti non rinuncino espressamente per iscritto con lettera sottoscritta che dovrà essere trasmessa in copia anche all'Ente Affidante. In caso di passaggio a nuova tipologia contrattuale, ove questa fosse meno vantaggiosa di quella sino ad allora goduta, ai lavoratori ri-assunti dovrà essere in ogni caso garantito il maturato economico sino ad allora goduto.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti le retribuzioni del personale nonché le spese conseguenti agli oneri di cui al presente articolo ed ogni altra spesa non specificata (Vestiaro etc).

Il Comune di Chiaravalle non è tenuto a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore dei servizi non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale. Il Comune di Chiaravalle non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verificano durante il servizio e vedano coinvolto detto personale. Il Comune di Chiaravalle viene, comunque, riconosciuto indenne, da parte dell'affidatario dei servizi, da ogni onere e responsabilità, anche verso terzi, derivanti dalla gestione dei servizi. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il gestore ed il suo personale con esonero da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La Ditta aggiudicataria ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

I suddetti obblighi vincolano la ditta aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, sollevando il Comune di Chiaravalle da ogni controversia derivante e conseguente il rapporto di lavoro che intercorre tra la ditta appaltatrice ed i propri dipendenti.

Il Comune di Chiaravalle potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del libro unico, foglio paga o altra documentazione ritenuta utile al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione dei CCNL di riferimento.

Qualora la Ditta aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Ente affidante potrà procedere alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente affidante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

Art. 8 - OBBLIGHI E COMUNICAZIONI DELL'AFFIDATARIO IN MATERIA DI PERSONALE

L'appaltatore garantisce l'impiego di personale in numero sufficiente ed adeguata qualifica al fine dello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Capitolato, nessuna esclusa, quali a titolo esemplificativo: piccola manutenzione, vigilanza, ecc. L'appaltatore deve garantire l'assunzione ed il mantenimento in servizio di almeno un addetto alla prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli, **con una presenza sulle aree di sosta non inferiore a 24 ore settimanali.** Quest'ultimo dovrà essere munito della qualifica di ausiliario del traffico, rilasciata dal Sindaco di Chiaravalle ai sensi dell'art. 17, comma 133, della legge n° 127 del 1997.

Compatibilmente con l'efficienza dell'organizzazione del lavoro, il rispetto delle norme di legge e contrattuali e le cause di forza maggiore, l'Affidatario è impegnato a garantire la stabilità di detto personale che lavora sotto l'esclusiva responsabilità dell'Affidatario stesso.

Il personale messo a disposizione dall'Affidatario deve essere, oltre che professionalmente capace, fisicamente idoneo, edotto sulle modalità di gestione del servizio, delle norme di igiene e delle misure di prevenzione degli infortuni e di sicurezza previste al D.lgs. 81/2008. L'Affidatario deve garantire che tutto il personale impiegato sia di assoluta fiducia e provata riservatezza, tenga sempre un comportamento professionale, corretto ed educato e segnali subito al Coordinatore, o alla persona dallo stesso incaricata, eventuali anomalie che si rilevino durante lo svolgimento del servizio.

L'Affidatario è responsabile del comportamento del personale impiegato.

L'Ente Affidante si riserva il diritto di chiedere all'Affidatario la sostituzione del personale assegnato, ritenuto non idoneo al servizio o inadatto, anche sotto gli aspetti di un corretto rapporto professionale con gli utenti.

L'Affidatario ha l'obbligo di rispettare quanto prescritto all'articolo 28 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., comunicare il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, nonché il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati ai sensi della legge sulla privacy n° 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii.

L'Affidatario provvederà ad inviare al Comune, prima dell'inizio del servizio e comunque entro la prima settimana di ciascun anno contrattuale e contestualmente ad ogni sostituzione, l'elenco nominativo del personale impiegato, attestando per ciascuno di essi:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito telefonico;
- titolo di studio e relativo anno di conseguimento;
- curriculum
- qualifica, livello professionale e mansioni svolte
- numero di iscrizione sul libro unico
- tipologia di contratto di lavoro
- orari e turni di servizio giornaliero e settimanale
- possesso dell'idoneità alla mansione per la funzione assegnata.

Il personale eventualmente utilizzato in sostituzione deve possedere le medesime caratteristiche professionali e/o di studio del personale sostituito. Ogni sostituzione superiore ai 6 gg. deve essere preventivamente comunicata all'Ente affidante.

L'elenco deve essere comunicato annualmente e costantemente aggiornato a cura dell'Affidatario; ogni variazione, corredata della relativa documentazione, deve essere comunicata all'Ente affidante al massimo entro cinque giorni dal suo verificarsi.

Art. 9 - MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLA SOSTA A PAGAMENTO.

9.1 Nelle aree oggetto di affidamento le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta saranno svolte dall'appaltatore con proprio personale con funzione di ausiliario della sosta ai sensi dell'art.17 comma 132 della L. 127/97;

9.2 Gli ausiliari della sosta dovranno essere riconoscibili nella loro funzione con adeguato vestiario, a carico dell'appaltatore, i cui segni distintivi dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale.

9.3 L'Ausiliario della sosta, qualora coinvolto in vertenze con gli utenti in ordine ad irregolarità delle soste o ad altri problemi che coinvolgono le competenze e l'immagine del Comune, è tenuto a richiedere il sollecito intervento della Polizia Municipale, che dovrà assicurarlo nel più breve tempo possibile.

9.4 Il personale preposto alla sorveglianza, nel caso in cui accerti violazioni in materia di sosta a pagamento è tenuto a redigere un verbale di contestazione avente i contenuti di cui all'art. 383 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n.495/92), che sia numerato progressivamente. La fornitura di tali moduli, il cui modello deve essere approvato dal Comando della Polizia Municipale, è a carico dell'appaltatore.

Una copia del verbale dovrà essere consegnata al trasgressore, se presente al momento della violazione, annotando tale operazione sullo stesso, o comunque lasciata sotto il tergicristallo del veicolo. Gli accertatori sono autorizzati a richiedere al trasgressore l'esibizione dei documenti al solo fine della compilazione del verbale e qualora si proceda ad una contestazione immediata.

Le oblazioni *brevi manu* afferenti all'illecito di cui all'art. 207 del Codice della Strada dovranno avvenire unicamente nelle mani del personale della Polizia municipale, con assoluto divieto di operazioni transattive da parte dell'ausiliario della sosta.

Le notifiche, le riscossioni e i ricorsi riguardanti i verbali elevati dal personale ausiliare della sosta saranno gestiti dall'Amministrazione Comunale per il tramite della Polizia Municipale. A tal fine gli originali dei verbali di accertamento (compresi preavvisi) dovranno essere consegnati al Comando di

Polizia Municipale e accompagnati da apposite relazioni a cura dell'appaltatore o di delegato entro e non oltre le 48 ore dall'elevazione. La gestione dell'inserimento e del trattamento dati ed ogni altra attività comunque collegata allo sviluppo del procedimento accertativo della violazione, ivi compresa la notifica degli atti, è di esclusiva competenza della Polizia Municipale. Il Comune si riserva, entro 20 giorni dalla trasmissione, di richiedere l'archiviazione ex art. 203 C.d.S. per i verbali contenenti errori od omissioni tali da impedire la conclusione positiva della procedura. I proventi delle sanzioni pecuniarie saranno introitati, a suo esclusivo beneficio, dal Comune di Chiaravalle. Il personale dipendente dall'appaltatore provvederà a segnalare al competente servizio comunale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare svolgimento del servizio.

9.5 L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare permanentemente e nel modo che riterrà più opportuno i controlli relativi allo svolgimento del servizio, per mezzo della Polizia Municipale.

9.6 Carenze e/o negligenze dell'appaltatore e/o degli addetti nell'espletamento del servizio saranno contestate a mezzo pec ,lettera, telefax o altro strumento telematico idoneo; entro tre giorni l'appaltatore dovrà, comunque, immediatamente ripristinare la regolarità del servizio, comunicando con lo stesso mezzo le eventuali giustificazioni.

Art. 10 - VIOLAZIONI CONCERNENTI LA SOSTA A PAGAMENTO.

Tenuto conto dell'orientamento della giurisprudenza contabile (*c.fr., sentenza n. 888 del 2012 della Corte dei Conti del Lazio*) che ha dichiarato illegittime le *penaline o multine* emesse dagli ausiliari della sosta per sanzionare il mancato pagamento del ticket o il mancato rinnovo del tagliando e dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (*c.fr., Corte Cassazione sentenza n. 20308 del 04.10.2011; Corte di Cassazione sentenza n. 30 del 09.01.2012*) che ha evidenziato come il mancato utilizzo del disco orario o la mancata attivazione del parcometro sia sanzionabile ai sensi dell'art. 157 comma 8 C.d.S., trattandosi, in entrambi i casi, di sosta a tempo limitato e che la recentissima *Corte di Cassazione sentenza n. 16258 del 03.08.2016* ha confermato: «*in materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, ove la sosta si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, s'incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell'art.7 comma 15 del C.d.S.*». Pertanto trova applicazione quanto previsto dal Codice della strada in materia di sosta, secondo cui:

1. **in caso di mancato pagamento del ticket**, si applica l'art. 157, comma 8, Codice della Strada che sancisce il pagamento della sanzione pecuniaria pari ad euro 41,00, fermo restando che se il pagamento avviene entro 5 (cinque) giorni dalla notifica del verbale troverà applicazione la riduzione del 30% per cui sarà dovuta la somma di euro 28,70, oltre le spese di notifica;
2. **in caso di mancato rinnovo del ticket scaduto, la sosta protratta oltre l'orario autorizzato dal pagamento effettuato** è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 comma 15 del C.d.S., che prevede il pagamento della sanzione pecuniaria pari ad euro 25,00 - fermo restando che se il pagamento, avviene entro 5 (cinque) giorni dalla notifica del verbale troverà applicazione la riduzione del 30% per cui sarà dovuta la somma di euro 17,50, oltre alle spese di notifica.

Art. 11 - CORRISPETTIVO E MORA DELL'APPALTATORE.

L'appaltatore è tenuto a versare al Comune (*presso la Tesoreria comunale con la causale percentuale per la gestione delle aree di sosta a pagamento anno ____ mese ____ I o II quindicina*) la percentuale sugli incassi spettanti all'Amministrazione che dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dal termine della prima o seconda quindicina di ciascun mese successivo a quello di riferimento del servizio (Art. 21 del Regolamento di contabilità del Comune di Chiaravalle approvato con deliberazione consiliare n.47 del 29/11/2016).

11.1 Qualora entro il termine indicato nel presente atto siano state accertate e certificate, dai competenti Uffici del III Settore- Area Economica e Finanziaria, ritardi e/o inadempienze nel pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore sarà considerato, agli effetti di legge, in mora senza necessità di una previa intimazione o richiesta fatta per iscritto.

11.2 Qualora il ritardo si protragga per più di trenta giorni, per cause imputabili all'appaltatore, il Comune provvederà ad incamerare le somme dovute e gli interessi maturati dalla cauzione contrattuale di cui al successivo articolo 14.

Art. 12 - OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI E DIRETTIVE

12.1 L'osservanza di ulteriori disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale che non trovino nella legge, nel bando o nel capitolato la propria fonte dovrà essere concordata con l'appaltatore.

12.2 L'appaltatore avvierà una idonea campagna informativa, mediante l'utilizzo di depliant o di ogni altro strumento di comunicazione utile, volta ad informare l'utente, oltre alla predisposizione della Carta dei Servizi come indicato al successivo articolo 20. L'appaltatore è tenuto, in particolare, a svolgere una campagna informativa relativamente alla possibilità di sottoscrizione degli abbonamenti, ecc..., nonché alle modalità alternative di pagamento.

Art.13 - GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA SOSTA

Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri e obblighi:

- contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta dei resoconti emessi dagli impianti e dei titoli di pagamento emessi e distribuiti;
- l'obbligo di tenere la contabilità degli incassi in conformità alle vigenti disposizioni di legge, in particolare si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 93 e 233 D.Lgs. n.262/2000, ed alle previsioni del presente capitolato;
- la corresponsione al Comune della percentuale sugli incassi, con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 11 del presente Capitolato Speciale;
- la presentazione al Comune della documentazione attestante i corrispettivi incassati a fronte dei titoli di pagamento e degli abbonamenti emessi nella quindicina del mese di riferimento e suddivisi per tipologia, entro il termine di cui al precedente art.11, nonché la presentazione di un report relativo ai versamenti con i sistemi di pagamento digitale e con carta di credito, bancomat e altri sistemi di pagamento proposti in sede di gara.

L'appaltatore assume quindi la qualifica di agente contabile con tutti gli obblighi connessi, con particolare riferimento agli obblighi di rendicontazione, riversamento e resa del conto a termini di Legge (R.D. n.2440 del 18/11/1923, del R.D. n.827 del 23/05/1924 e del D.P.R. n.194/1996).

L'appaltatore risponde delle somme spettanti al Comune anche in caso di furto subito o di smarrimento del denaro prelevato dagli impianti di registrazione a pagamento della sosta.

Art. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, l'Affidatario dovrà prestare entro 10 giorni dalla richiesta degli uffici comunali e comunque prima della stipula del contratto una garanzia definitiva nelle percentuali e con le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per inadempimenti contrattuali, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, per danni e per quant'altro imputabile all'appaltatore; nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La cauzione potrà essere effettuata, oltre che in numerario o in titoli di Stato, anche a mezzo di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.

Tale cauzione dovrà prevedere espressamente

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente affidante;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- avere validità sino a 90 giorni dopo la scadenza naturale dell'affidamento.

La cauzione copre il mancato rispetto degli obblighi contrattuali secondo le previsioni del presente schema di contratto di appalto.

In caso di escussione della cauzione, l'affidatario dovrà provvedere a reintegrarla entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia definitiva sarà disposta dall'Ente affidante, accertata la completezza e regolare esecuzione dell'affidamento, anche in relazione all'assolvimento da parte dell'Affidatario degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

Qualora l'Affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista e senza giustificato motivo, l'Ente affidante avrà la facoltà di rivalersi su tutta la garanzia definitiva, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

Conseguentemente alla riduzione della garanzia, per quanto ai precedenti capoversi, l'affidatario è obbligato nel termine di trenta giorni a reintegrare la garanzia stessa. In caso di inadempienza la garanzia sarà integrata d'Ufficio, prelevandola dal corrispettivo dell'appalto e l'affidatario sarà considerato inadempiente rispetto alle norme contrattuali.

Art. 15 – RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO E ASSICURAZIONE

La Ditta aggiudicataria è responsabile verso il Comune e i terzi dell'esecuzione del servizio, dell'operato e del contegno degli operatori e dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi, nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa a carico del Comune.

La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Conseguentemente, la ditta appaltatrice esonera il Comune da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.

A garanzia di quanto sopra la Ditta aggiudicataria dovrà essere provvista di specifica polizza assicurativa, da presentarsi prima della stipula del contratto, valevole per un periodo pari alla durata del contratto stesso aumentato di ulteriori mesi 6 (sei). In particolare l'aggiudicatario dovrà disporre e presentare al Comune polizza RCT corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Chiaravalle, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell'appaltatore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 per danni a persone e ad € 500.000 per danni ad opere ed impianti anche preesistenti.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere presentata al Comune entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto che, in assenza di tali documenti, non potrà essere stipulato. Al fine di dimostrare e garantire la regolare copertura assicurativa, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare all'Ufficio Polizia Locale copia della sopracitata documentazione assicurativa.

E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di ulteriori danni, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione comunale dai relativi oneri e responsabilità.

Art. 16 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO – CLAUSOLA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio di gestione della sosta a pagamento è da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore – ferme restando le eventuali responsabilità penali nascenti dalla sospensione o dall'interruzione – il Comune potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le penalità previste dal presente capitolato.

L'Affidatario si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni ed integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

Le vertenze sindacali dell'Affidatario devono rispettare pienamente la Legge 12/06/1990, n.146 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di sciopero dei propri dipendenti l'Affidatario è tenuto a comunicare nei termini di legge (almeno 5 giorni prima) all'utenza e all'Ente Affidante la proclamazione dello sciopero, nonché modi e tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, con preavviso scritto e con modalità idonee ed

efficaci al fine di assicurare le condizioni di sicurezza a tutela dei minori utenti del servizio. In caso di sospensione dello sciopero l'Affidatario dovrà essere in grado di effettuare il servizio, previa comunicazione da effettuarsi con almeno 24 ore di anticipo.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo sia dell'Affidatario sia dell'Ente Affidante e che non si possa evitare con l'esercizio della diligenza, previdenza e perizia dovute.

In ogni caso l'Affidatario non può sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazione.

Art. 17 - SEDE INFORMATIVA E TECNICO-OPERATIVA

17.1 L'appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese, a istituire nell'ambito del territorio della provincia di Ancona, entro il termine di gg. 30 dall'avvio del servizio, adeguato ufficio/magazzino (sede tecnico-operativa) attraverso il quale svolgere le mansioni pertinenti il servizio, nonché per il ricovero dei materiali di ricambio e consumo dei parcometri e delle altre attrezzature, per il ricovero dell'abbigliamento e di quant'altro necessario all'espletamento dell'attività. L'indirizzo e il recapito telefonico dell'ufficio devono essere comunicati per iscritto al Comune prima dell'attivazione della sede.

17.2 L'appaltatore dovrà, altresì, nominare un proprio dipendente e/o rappresentante, quale responsabile/coordinatore per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato. A tale responsabile l'Amministrazione Comunale, tramite i propri uffici, farà riferimento per ogni evenienza e per impartire tutte quelle disposizioni che si rendessero necessarie per il buon andamento della gestione del servizio.

Art. 18 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

18.1 E' onere esclusivo dell'appaltatore eseguire tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione dei parcometri per tutta la durata dell'appalto.

18.2 Grava, altresì, sull'appaltatore l'immediata sostituzione delle apparecchiature danneggiate e rese inservibili, anche solo in parte, ad opera di terzi. Le spese di ripristino e sostituzione ed ogni altra eventuale spesa comunque necessaria sarà a carico dell'appaltatore.

18.3 L'appaltatore deve assicurare, a sua totale cura e spese, la fornitura dei materiali di consumo (batterie, carta termica con intestazione della Società), la ordinaria e straordinaria manutenzione, compresi tutti i pezzi di ricambio, anche in ordine ad atti di vandalismo, furto etc., lo smaltimento dei rifiuti prodotti (pile/batterie, ecc..) secondo le vigenti norme di legge sulla protezione ambientale, dovrà assicurare l'adeguamento e, se del caso, la sostituzione dei parcometri qualora asportati o messi fuori uso da atti di vandalismo o comunque non più idonei in rapporto ad altre cause esterne quali l'introduzione di nuove monete etc.

18.4 E' a carico dell'appaltatore il servizio di raccolta incassi e il ricambio della carta.

18.5 L'appaltatore dovrà assicurare con proprio personale la riprogrammazione dei parcometri in ordine al profilo tariffario e periodi/arco orario di funzionamento ogni volta che sarà necessario in rapporto a variazioni disposte dalla Stazione Appaltante.

18.6 L'appaltatore sarà tenuto, a propria cura e spese, all'eventuale spostamento di uno o più parcometri qualora questo venga richiesto a seguito di provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale che modifichino il numero o la distribuzione degli stalli di sosta a pagamento.

18.7 In caso di guasto di qualsiasi natura di un parcometro l'appaltatore è tenuto, a seguito di richiesta inoltrata via fax/mail, a intervenire per il ripristino entro sei ore.

18.8 Qualora il guasto del parcometro richieda la sua sostituzione, l'appaltatore è tenuto a provvedere nel tempo massimo di due giorni.

Art. 19 - SEGNALETICA

Fatto salvo quanto ulteriormente offerto in fase di gara, spetta all'appaltatore, a sua totale cura e spese, provvedere a:

- ripasso della segnaletica orizzontale di tutti gli stalli di sosta e dei passaggi pedonali nell'area di sosta a pagamento (almeno una volta l'anno);
- fornitura e installazione della segnaletica verticale e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria a norma di legge;
- fornitura e installazione di adeguata segnaletica d'informazione verticale ben visibile dall'utenza, relativa a orari e tariffe in vigore in tutte le zone della sosta a pagamento e per ogni parcometro.

L'appaltatore è tenuto alla manutenzione in norma della segnaletica verticale installata e della sua immediata sostituzione in caso di necessità dovuta a danneggiamenti o modifiche di legge nonché della collocazione e/o sostituzione di ogni pannello aggiuntivo necessario per dare esecuzione alle norme del capitolato o del bando di gara.

L'appaltatore è tenuto all'esecuzione di nuovi stalli di sosta e posa in opera della segnaletica verticale a seguito di eventuali adeguamenti disposti dall'Amministrazione comunale.

Art. 20 - STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente contratto prevedono standard qualitativi di erogazione e meccanismi che consentano il costante monitoraggio della loro osservanza.

Standard qualitativi minimi che l'affidatario è tenuto ad osservare sono, in primo luogo, quelli disciplinati agli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente Schema di Contratto.

Standard qualitativi minimi da osservare sono altresì quelli relativi a:

- obbligo di universalità, ossia erogare il servizio alla generalità degli utenti sul territorio;
- obblighi in materia di qualificazione del personale, di sicurezza dei mezzi e dei luoghi di lavoro;
- erogare al proprio personale la formazione e l'addestramento necessari a fornire gli standard di servizio previsti;

- intrattenere rapporti di correttezza con gli utenti, anche in materia di accesso a atti e informazioni;
- mettere in atto tutti gli strumenti necessari per conoscere e, se possibile, soddisfare le esigenze degli utenti;
- disporre di strumenti idonei a raccogliere i reclami dell'utenza e rispondere nei tempi previsti;
- essere in grado di migliorare continuamente i propri standard di servizi.

In sede di stipulazione del presente contratto, l’Affidatario si impegna inoltre ad emanare, entro sei mesi dalla data di stipulazione medesima, la Carta della Qualità dei Servizi oggetto del presente affidamento conformemente all’articolo 11 del D.lgs. n. 286/1999 “Qualità dei servizi pubblici”, nonché conformemente all’articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori in linea e coordinata con quella già approvata dall’Amministrazione Comunale con delibera n. 14 del 31/07/2017.

La Carta della Qualità dei Servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l’utenza può legittimamente attendersi dall’affidatario - ivi compresi gli standard minimi imposti dal presente articolo - le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo, criteri di determinazione dell’indennizzo in relazione all’ammontare del danno.

L’Affidatario, conformemente a quanto disposto dall’articolo 2 comma 461 della legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, affidatario ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni fatte pervenire, a ciascuno dei soggetti partecipanti, da parte degli utenti.

L’Affidatario è tenuto al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.

L’Affidatario si impegna a far sì che la Carta della Qualità dei Servizi indichi, ai sensi dell’art.8 del D.L.24 gennaio 2012, n.1, convertito in L. 24 marzo 2012 n. 27, in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dell’affidatario medesimo.

Standard minimi di qualità sono anche quelli cui l’Affidatario si è impegnato in sede di gara.

Art.21 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL COMUNE

21.1 Il Comune di Chiaravalle si riserva la facoltà di esercitare nel modo che riterrà più opportuno, attraverso il Comando di Polizia Municipale ed il III Settore – Area Economica e Finanziaria, i controlli sul rispetto degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e sui documenti contabili nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti al precedente articolo 20.

21.2 Al Comando Polizia Municipale viene demandata la competenza per:

- attività di formazione del personale ausiliario del traffico
- attività di controllo sul regolare svolgimento del servizio di vigilanza in coerenza con quanto previsto dal presente Capitolato
- gestione dei verbali e delle procedure di notifica degli stessi
- gestione di eventuale contenzioso derivanti dai verbali
- assistenza al personale ausiliario del traffico nei casi di cui ai precedenti punti 9.3 e 9.4
- istruttoria relativa alle richieste dei residenti e rilascio dei pass

21.3 Al III Settore - Area Economica e Finanziaria viene demandata la competenza per:

- gestione contabile delle somme dovute all'Ente da parte dell'appaltatore e per le eventuali procedure da attivare nei casi previsti dall'art.10 del Capitolato.
- attività di controllo e di verifica contabile sugli incassi e sulla regolarità dei pagamenti nei modi fissati
- vigilanza e attività connesse al rispetto delle procedure di cui all'art. 13 del Capitolato.

Art.22 - CONFERIMENTO FUNZIONI DI AUSILIARI DEL TRAFFICO

L'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco pro-tempore, avrà l'onere di conferire le funzioni di Ausiliario della sosta al personale segnalato dall'appaltatore e incaricato della vigilanza delle aree interessate dalla sosta a pagamento, così come previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 commi 132 e 133, conferendo, a detto personale, il potere di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile.

La gestione amministrativa dei provvedimenti sanzionatori emessi rimane a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 23 - VARIANTI E QUINTO D'OBBLIGO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Affidatario, se non è disposta dal Responsabile del procedimento e preventivamente approvata dall'Ente affidante.

Le modifiche al servizio, non previamente autorizzate, non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. Sono ammesse variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o da mutate esigenze dell'Ente affidante rispetto ad una diversa gestione organizzativa dei servizi in oggetto;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei servizi o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Nei casi sopra previsti, l'Ente Affidante può chiedere all'esecutore del servizio una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui le variazioni superino il suddetto limite, l'Ente Affidante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Ente Affidante, le modifiche e le varianti, in aumento o in diminuzione previste dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente affidante e che il responsabile del procedimento abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 24 – SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016, il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto è consentito per una quota non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto e purché l'affidatario:

- all'atto dell'offerta abbia indicato la terna dei subappaltatori e le parti del servizio o i servizi che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016;
- non affidi il subappalto ad un soggetto che ha partecipato alla procedura di affidamento;
- sia stato autorizzato dall'Ente affidante.

In mancanza delle suddette indicazioni il subappalto è vietato.

Qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante deve provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore, su espressa richiesta di quest'ultimo, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, previa trasmissione, da parte dell'appaltatore, della comunicazione delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, ai sensi del suddetto art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 25 - PENALITÀ, CAUSE DI REVOCA E DECADENZA

25.1 In caso di constatata inefficienza nel servizio il Comune diffiderà l'appaltatore, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, ad eliminare le cause delle lamentele o del disservizio e in caso di ulteriore inottemperanza il Comune ha diritto di revocare l'affidamento del servizio.

25.2 L'appaltatore, inoltre, verrà dichiarato decaduto dall'affidamento qualora incorra nei seguenti fatti e comportamenti:

- fallimento dell'appaltatore o dei suoi aventi causa;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- applicazione di tariffe difformi da quelle previste ovvero accertamenti effettuati in orari diversi da quelli stabiliti;
- sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;
- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree di sosta a pagamento per usi o finalità diverse da quelle di cui al presente capitolato;
- violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e della segnaletica utilizzata per il servizio, quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, il servizio stesso;
- mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dall'Amministrazione comunale;
- abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, il servizio stesso;
- cessione o sub-appalto non autorizzato, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel bando o nel capitolato;
- impiego di personale in numero inferiore rispetto alle previsioni del presente capitolato;
- nei casi di inottemperanza contrattuale previsti nell'art. 11 del capitolato.
- qualora non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia;
- sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi nei riguardi della stazione appaltante, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati alle prestazioni contrattuali;
- violazione del segreto d'ufficio e della tutela della privacy;
- grave inadempimento in relazione alle obbligazioni contrattuali, nonché grave irregolarità e grave ritardo (per negligenza dell'appaltatore), tali da compromettere la buona riuscita della gestione;
- inaffidabilità ed insufficienza organizzativa nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato;
- ogni altra violazione che renda di fatto impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale nonché in tutti gli altri casi previsti dal codice civile.

Nelle ipotesi elencate, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione scritta inoltrata mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC. Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,

successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 e segg. del D.lgs. 6.09.2011 n° 159.

25.3 Nel caso in cui i servizi oggetto dell'affidamento, per qualsiasi ragione imputabile all'appaltatore, siano interrotti, siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato ed all'offerta formulata in fase di gara, ovvero in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore, oltre all'obbligo di adempiere alla attività di cui all'infrazione contestata, entro il termine stabilito in sede di contestazione, sarà passibile di una penalità pari a € 250,00 per la prima infrazione e del doppio, quindi pari ad €. 500,00 in caso di reiterazione. In caso di terza infrazione della stessa natura il Comune potrà risolvere il rapporto contrattuale per inadempimento, con l'incameramento della garanzia definitiva salvo eventuali azioni di risarcimento danni. L'appaltatore, nel caso in cui gli vengano mosse delle contestazioni ha diritto di presentare, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento delle stesse, le proprie deduzioni e giustificazioni.

25.4 Qualora venga applicata la penalità, l'appaltatore sarà tenuto al pagamento della somma prescritta entro giorni 7 (sette) dalla notifica del provvedimento.

Nel caso in cui l'appaltatore non provveda al pagamento della penalità, il Comune di Chiaravalle potrà escutere la cauzione definitiva per una somma corrispondente. La cauzione dovrà essere reintegrata entro i successivi giorni 30 (trenta). In ogni caso non si darà luogo allo svincolo della cauzione definitiva fino all'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

25.5 In ogni caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione. In tal caso le attrezzature saranno tutte ritirate dalla ditta concessionaria la quale dovrà farsi carico del ripristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni dalla richiesta. L'appaltatore resta comunque tenuto, su richiesta della Stazione Appaltante, a garantire la prosecuzione del servizio ai prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione, fino all'atto del subentro del nuovo esecutore.

25.6 Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione comunale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

25.7 Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

Art. 26 - RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO

Qualora l'Affidatario intendesse recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Ente Affidante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

Art. 27 - RECESSO DA PARTE DELL'ENTE AFFIDANTE - DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Ai sensi dell'art.1671 del codice civile l'Ente Affidante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'affidatario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e del mancato guadagno.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n° 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni nella L. 07.08.2012 n° 135, l'Ente Affidante, nel caso che abbia validamente stipulato il contratto per l'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura, si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto stesso, previa formale comunicazione all'Affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n° 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta a una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n° 488.

Art. 28 - MODIFICHE ORGANIZZATIVE E VICENDE SOGGETTIVE DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario si obbliga a comunicare tempestivamente all'Ente Affidante ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed esecutivi della stessa, dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del presente contratto.

L'Affidatario è inoltre tenuto a comunicare eventuali cessioni/affitti d'azienda o di ramo d'azienda, trasformazioni, fusioni e/o scissioni che dovessero avvenire dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del contratto.

Art. 29 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE

In caso di fallimento dell'Affidatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo (art. 108 del d.lgs. 50/2016) o di recesso dal contratto (art. 109 del d.lgs. 50/2016) si procederà a termini dell'art. 110 del D.Lgs n°50/2016 ss.mm.ii. Pertanto saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

In tale migliore evenienza si procederà in ordine progressivo interpellando il soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario affidatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario affidatario in sede in offerta.

Art. 30– TUTELA DELLA PRIVACY

L'Affidatario, a totale suo carico, è tenuto all'osservanza delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni).

L'Affidatario del servizio è responsabile esterno del trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo del soggetto in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, quale Responsabile del trattamento dati.

Il predetto Responsabile:

- a) opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Ente affidante;
- b) attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, tecnologiche necessarie per la protezione dei dati;
- c) è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
- d) consegna all'Ente affidante copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro 5 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;
- e) provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs.n. 196/2003.
- f) L'Affidatario, il Responsabile e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori disposizioni che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto. In ogni caso:
- g) i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- h) l'Affidatario dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- i) è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei destinatari, previa autorizzazione del Titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al Titolare);
- j) è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
- k) i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l'Affidatario si impegna, in assenza di proroga nell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Ente affidante entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'Affidatario trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche dei dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque l'Affidatario sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

Art. 31 - TRANSAZIONE

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto dell'art. 208 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 32 – ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

Ove non si proceda alla transazione di cui al precedente articolo, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto non saranno deferite ad arbitri ma verranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Ancona. L'organo che decide sulla controversia

decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Responsabilità per lite temeraria – Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Art. 33 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente contratto implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, e altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio richiesto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.

A tal fine l'impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e disciplinare di gara.

Art. 34 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario è tenuto a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo utilizzati, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento generale approvato con D.P.R. 62/2013 e di quello integrativo aziendale approvato con deliberazione della Giunta Municipale n° 17 del 27.01.2014. La violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione di diritto o di decadenza del presente affidamento.

Art. 35 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

La ditta affidataria dichiara:

- a) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 27 novembre 2015 dal Comune di Chiaravalle con la Prefettura di Ancona e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- b) di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/06/2014 n° 90 convertito nella legge 11.08.2014 n. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona le informazioni interdittive di cui all'art. 91 D.lgs. 6 settembre 2011 n° 159;
- c) di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26.06.2014 n° 90 convertito nella Legge 11.08.2014 n° 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Art. 36 - CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato nella forma di "atto pubblico amministrativo" in modalità elettronica e con l'intervento del Segretario Generale.

Ai sensi dell'art. 16-bis del Regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii, sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario.

L'imposta di bollo viene assolta in modalità telematica mediante modello unico informatico, ai sensi dell'art. 1 comma 1/bis del D.P.R. n° 642 del 26.10.1972, come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007.

L'Aggiudicatario dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A. Conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Aggiudicatario medesimo.

A titolo indicativo, ponendo come importo contrattuale l'importo di € 144.132,36 le spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria e imposta di registro) ammontano a circa € 1.214,00

Art. 37 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme e condizioni precedentemente enunciate nel presente Schema di Contratto, anche dal D.Lgs. 50/2016 e dal DPR n. 207/2010 e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto dei servizi.

L'Affidatario con la firma del contratto dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

In particolare l'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto relative alle assicurazioni del personale impiegato contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere la malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili, ecc;
- b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
- c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle Amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Ente affidante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;
- d) del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 15 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- e) Delle norme previste dal DPR n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di comportamento di

Amministrazione” – adottato dal Comune di Chiaravalle con Deliberazione di Giunta Comunale N. 17 del 27/01/2014 e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nelle parti di tali Codici compatibili con la tipologia del rapporto che lega il personale del soggetto gestore del servizio al Comune. Il mancato rispetto degli specifici ambiti dei Codici medesimi costituisce causa di risoluzione del contratto;

- f) Delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 04/03/2014 recante “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile” ed in particolare dell’art. 2 che, introducendo l’art. 25 bis al DPR 313/2002 impone al datore di lavoro di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale a tutti coloro che il datore di lavoro intenda impiegare per lo svolgimento di attività professionali (...) che comportino contatti diretti e regolari con minori”. Il mancato rispetto di tale obbligo da parte del gestore comporta la soggezione a sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 15.000,00 euro.

L’Affidatario dichiara inoltre, di conoscere la norma di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, lett.1) della L. 190/2012, in forza della quale i dipendenti del Comune di Chiaravalle che, negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo non possono svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività svolta nell’esercizio dei medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi 3 anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

Allegati: Planimetria parcheggi ed attraversamenti e planimetria Centro Storico

**IL RESPONSABILE SETTORE VI – Polizia Locale
(Dott. Piercarlo Tigano)**